

Codice A1507A

D.D. 17 gennaio 2018, n. 30

**Revoca determinazione n. 52 del 16 marzo 2004.**

Premesso che, con determinazione n. 52 del 16 marzo 2004, è stata concessa l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito dell'allora vigente disciplina in materia di edilizia sociale di un alloggio di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino (ora Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale), sito in Rivoli, Via Pellice 90;

evidenziato che l'ATC del Piemonte Centrale, con nota prot. n. 51545 del 10 ottobre 2017, ha richiesto la revoca della sopra citata autorizzazione, "avendo l'Azienda Sanitaria To3 disdettato l'alloggio e riconsegnato le chiavi il 25/09/2015";

vista la nota dello scrivente Settore prot. n. 40203/A1507A del 24 ottobre 2017, con la quale è stato comunicato all'ATC del Piemonte Centrale che "la richiesta di revoca dell'autorizzazione di cui trattasi deve essere effettuata con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo assenso da parte del Comune ove è sito l'alloggio";

preso atto che l'ATC del Piemonte Centrale, con deliberazione presidenziale n. 79 del 6 dicembre 2017, trasmessa con nota prot. n. 64269 del 13 dicembre 2017, in considerazione del fatto che "con nota del prot. n. 34755 del 02/04/2015, l'ASL TO3 comunicava la formale disdetta dei contratti di locazione ed in data 25/09/2015 riconsegnava le chiavi degli alloggi", ha stabilito "di revocare l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 46/95" del suddetto alloggio di Rivoli, Via Pellice 90;

vista la nota della Città di Rivoli prot. n. 77591 del 22 dicembre 2017, con la quale si comunica la presa d'atto della revoca della suddetta autorizzazione, disposta dall'ATC del Piemonte Centrale con la citata deliberazione presidenziale n. 79 del 6 dicembre 2017;

considerato che, in conseguenza della richiesta di revoca dell'autorizzazione da parte dell'ATC del Piemonte Centrale, vengono a cessare gli effetti del provvedimento regionale e si rende, pertanto, necessario procedere alla revoca della sopra citata determinazione n. 52 del 16 marzo 2004;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte;

**IL DIRIGENTE**

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

*determina*

di revocare, per quanto in premessa specificato, la determinazione n. 52 del 16 marzo 2004.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
*Dott. Gianfranco Bordone*

Il Vice Direttore  
Dott.ssa Erminia Garofalo